

STATUTO

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

GENITORI CIVIDINO-QUINTANO

Art. 1: Costituzione, Denominazione, Sede e Durata

In conformità dell'art. 18 della Costituzione italiana, degli articoli 36 e seguenti del codice civile e ai sensi delle disposizioni vigenti, è costituita l'associazione denominata ASSOCIAZIONE GENITORI CIVIDINO-QUINTANO con sede legale presso la sede dell'Istituto Comprensivo "Fra' Ambrogio da Calepio" in Piazza Vittorio Veneto 11 - 24060 Cividino di Castelli Calepio (Bg).

L'Associazione non ha fini di lucro e opera nel rispetto del Codice Civile e delle normative vigenti in materia.

Gli eventuali utili devono essere destinati alla realizzazione delle finalità istituzionali di cui all'art. 2.

L'Associazione ha durata illimitata.

Art. 2: Scopi e finalità

L'Associazione, si propone di rappresentare i genitori presso gli Organismi Scolastici, l'Amministrazione Comunale e le Istituzioni pubbliche, al fine di promuovere iniziative, osservazioni, pareri, proposte, interrogazioni o servizi, inerenti la scuola.

L'associazione convoca almeno una volta all'anno l'assemblea degli associati.

L'Associazione, autonomamente, ma per quanto possibile in collaborazione con le Autorità scolastiche ed i suoi Organi, nell'interesse dei Genitori e degli studenti frequentanti, ha lo scopo di:

1. favorire la più ampia collaborazione tra scuola e famiglia nel rispetto reciproco del ruolo di ciascun componente;
2. sollecitare l'interessamento di tutti i genitori alla vita della scuola al fine di ottenere una partecipazione sempre più responsabile e qualificata;
3. promuovere la reciproca informazione tra i propri componenti a riguardo delle esperienze maturate nei consigli di classe e nelle assemblee di classe;
4. proporre al Consiglio d'Istituto, al Collegio Docenti e ai consigli di classe, iniziative, suggerimenti, pareri che si ritengono convenienti per un miglior funzionamento della scuola con riferimento a titolo esemplificativo e non esaustivo a:
 - piano offerta formativa (finalità educative e di organizzazione scolastica)
 - educazione alla salute, educazione stradale, educazione ambientale, educazione alla sicurezza, educazione interculturale
 - mensa, trasporto, pre e post-scuola
5. studiare, suggerire e promuovere corsi, incontri, conferenze, dibattiti e ogni altra iniziativa sui problemi della scuola e dell'educazione che sia di aiuto a genitori e figli;
6. prendere contatti con associazioni e comitati genitori di altre scuole per reciproci scambi di informazioni e per eventuali iniziative coordinate;
7. discutere sulle proposte in materia di sperimentazione e di innovazione scolastiche avanzate dai docenti e, per quelle di esse che investono la competenza del Consiglio d'Istituto, fornisce le proprie indicazioni ai genitori membri del Consiglio d'Istituto stesso;
8. porsi come soggetto di stimolo e di pressione verso l'autorità scolastica e comunale per la soluzione di problemi attinenti all'andamento e alle necessità della scuola;
9. fornire aiuto e consulenza ai genitori eletti negli organi collegiali della scuola, perché si sentano sostenuti ed incoraggiati nell'assolvimento dei loro compiti;
10. collaborare con l'Amministrazione Comunale e tutti gli enti pubblici e privati che abbiano lo scopo di migliorare l'offerta formativa dell'Istituto "Fra' Ambrogio da Calepio";
11. Gestire servizi a supporto delle famiglie e degli alunni, per favorire una migliore e più agevole fruizione della scuola, con riferimento a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - all'acquisto/noleggio supporti didattici
 - alla logistica/trasporto pre e post scuola
 - all'assistenza agli studenti pre e post scuola

Art. 3: Soci dell'associazione

L'Associazione è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividano lo spirito e gli ideali.

In modo particolare ai Rappresentanti di classe e del Consiglio d'Istituto.

L'adesione all'Associazione è volontaria ed avviene secondo le modalità di cui al presente articolo. Lo status di socio è regolato dall'art. 4.

I soci si dividono in:

1. soci fondatori, si considerano tali i soci che hanno partecipato all'Assemblea costituente, deliberando la costituzione dell'Associazione;
2. soci ordinari, si considerano tali tutti i soci che aderiranno successivamente all'Associazione;
3. soci onorari o benemeriti, si considerano tali coloro che vengono insigniti di tale qualifica, per volontà dell'Assemblea, perché hanno contribuito in maniera determinante con la loro opera o il loro sostegno ideale o economico alla vita dell'Associazione;

Tutti i soci hanno diritto di voto.

I soci onorari possono essere dispensati dal versamento delle quote sociali.

Art. 4: Criteri di ammissione e esclusione dei soci

1. Ai rappresentanti di classe eletti per la prima volta dai consigli di classe, il consiglio direttivo invia una lettera di invito alla prima assemblea dell'associazione. Intervenendo all'assemblea i neo rappresentanti hanno la facoltà di chiedere l'adesione all'associazione che viene immediatamente ratificata durante la seduta.
2. Diversamente, le richieste di iscrizione vanno indirizzate al consiglio direttivo che ratifica tale ammissione entro 30 giorni. Nel caso la domanda venga respinta, l'interessato potrà presentare ricorso sul quale si pronuncerà in via definitiva l'Assemblea ordinaria, nella sua prima convocazione utile.
3. La qualità di socio si perde per decesso, per esclusione, per decadenza o per recesso.
4. Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione almeno tre mesi prima dello scadere dell'anno in corso.
5. L'esclusione dei soci è deliberata dall'Assemblea:
 - a) per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
 - b) per persistenti violazioni degli obblighi statutari e regolamentari;
 - c) quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'Associazione.
6. Il socio decade automaticamente in caso di mancato versamento della quota associativa annuale.
7. Prima di procedere all'esclusione devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica tranne che per l'ipotesi di decadenza per morosità per la quale l'esclusione si perfeziona automaticamente con il decorrere del termine previsto per il pagamento.
8. Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Art. 5: Diritti e Doveri dei soci

Tutti i soci hanno diritto:

1. a partecipare effettivamente alla vita dell'Associazione;
2. a partecipare all'Assemblea con diritto di voto;
3. ad accedere alle cariche associative.

Tutti i soci sono tenuti:

1. ad osservare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
2. a frequentare l'Associazione, collaborando con gli organi sociali per la realizzazione delle finalità associative;
3. a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'Associazione e a non attuare iniziative che si rivelino in contrasto con le aspirazioni che ne animano l'attività;
4. a versare la quota associativa annuale.

I soci non possono vantare alcun diritto nei confronti del fondo comune né di altri cespiti di proprietà dell'Associazione.

Art. 6: Gli organi dell'associazione

Gli organi dell'Associazione sono l'assemblea dei soci, il presidente, il consiglio direttivo e il Collegio dei probiviri qualora nominato.

Le cariche elettive sono a titolo gratuito e volontario, salvo il rimborso delle spese debitamente documentate sostenute in nome e per conto dell'Associazione e/o per l'assolvimento di uno specifico incarico, ove preventivamente autorizzato dall'Assemblea dei soci.

L'elezione degli organi dell'Associazione avviene annualmente alla prima convocazione dell'assemblea che si terrà dopo le elezioni dei nuovi rappresentanti di classe.

Art. 7: L'Assemblea dei soci

L'Assemblea, composta da tutti i soci, è l'organo sovrano dell'Associazione ed è presieduta dal Presidente dell'Associazione. L'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria, su convocazione del Presidente, una volta all'anno.

L'Assemblea ordinaria indirizza tutta la vita dell'associazione ed in particolare:

- approva i bilanci consuntivo e preventivo;
- elegge il Presidente e i componenti del Consiglio direttivo.
- delibera la quota associativa annuale;
- delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione dell'Associazione che il Consiglio direttivo riterrà di sottoporle;
- sulla presa in carico di servizi a favore degli associati.

L'Assemblea straordinaria delibera:

- sulle modifiche dello statuto;
- sullo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio;

Sia l'Assemblea ordinaria che quella straordinaria sono presiedute dal Presidente o in sua assenza dal Vice-presidente e, in assenza di entrambi dal componente del Consiglio direttivo più anziano di età.

Le convocazioni sono effettuate mediante avviso da recapitarsi ai soci almeno 10 giorni prima della data della riunione contenente ordine del giorno, luogo, data e orario della convocazione. La convocazione potrà essere effettuata anche a mezzo di posta elettronica ordinaria, posta elettronica certificata, social network (es. WhatsApp) o nei modi più consoni decisi dal Presidente.

L'Assemblea ordinaria è convocata dal presidente almeno una volta all'anno in unica convocazione, è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti; essa delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

L'Assemblea straordinaria in prima convocazione:

è convocata dal presidente qualora lo richiedano almeno un terzo dei soci o ricorra necessità di deliberare in merito ad argomenti di sua competenza; essa è validamente costituita quando siano presenti il 50% più uno degli iscritti associati; essa delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

L'Assemblea straordinaria in seconda convocazione:

è validamente costituita quando siano presenti almeno il presidente e/o il vicepresidente e il 50% più uno dei consiglieri del Consiglio Direttivo.

L'assemblea straordinaria in seconda convocazione delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Le deliberazioni adottate dall'Assemblea dovranno essere riportate su apposito libro dei verbali a cura del Segretario e da questi sottoscritte insieme al Presidente.

L'Assemblea dell'Associazione nei casi di dimissioni, decadenza o impedimento del Presidente, è convocata con il seguente Ordine del Giorno:

- Elezione del Presidente;
- Determinazione della composizione del Consiglio Direttivo

Art. 8: Il Consiglio Direttivo dell'Associazione.

Il Consiglio direttivo è l'organo di amministrazione e di direzione dell'Associazione.

Esso è formato da 7 membri:

- Presidente;
- Vice-presidente;
- Segretario
- Tesoriere
- Tre consiglieri nominati dall'Assemblea dei soci fra i soci medesimi.

I membri del Consiglio direttivo rimangono in carica un anno e sono rieleggibili.

Possono fare parte del Consiglio esclusivamente i soci maggiorenni.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Consiglio direttivo decadano dall'incarico, il consiglio coopta un nuovo membro il quale verrà ratificato dalla prima Assemblea utile.

Al Consiglio direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:

1. curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
2. curare l'organizzazione di tutte le attività dell'Associazione scegliendo dei responsabili di settore come collaboratori qualora sia necessario;
3. predisporre gli eventuali regolamenti che di volta in volta si renderanno necessari, facendoli approvare dall'Assemblea dei soci;
4. predisporre il bilancio preventivo e consuntivo;
5. provvedere agli affari di ordinaria amministrazione che non siano di competenza dell'Assemblea dei soci;
6. curare l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci;
7. modificare lo statuto in caso di variazioni imposte da leggi dello Stato o delle Regioni.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente e sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti; in caso di parità, nelle votazioni prevale il voto del Presidente.

Art. 9: Il Presidente

Il Presidente:

- a. rappresenta legalmente l'Associazione nei rapporti esterni, personalmente o a mezzo di suoi delegati;
- b. convoca e presiede il Consiglio Direttivo e cura l'attuazione delle sue deliberazioni;
- c. stipula gli atti inerenti l'attività associativa;
- d. in caso di impedimento o di prolungata assenza ha facoltà di delegare sue funzioni al Vice Presidente.

Art. 10 Il Collegio dei Probiviri

L'Assemblea ha la facoltà di eleggere un Collegio dei Probiviri composto da tre membri che dura in carica tre anni.

I tre arbitri potranno essere nominati anche al di fuori degli iscritti all'Associazione; la carica di Probiviro è incompatibile con qualsiasi altra carica all'interno dell'Associazione.

Il Collegio dei Probiviri è responsabile del rispetto del regolamento dell'Assemblea, applica le sanzioni per le relative violazioni e in generale svolge funzioni di arbitrato tra le varie componenti dell'Associazione e/o tra l'Associazione e i soci.

In particolare spetta al Collegio dei Probiviri:

- arbitrare in merito alle vertenze sorte nell'ambito dell'Associazione e che interessino uno o più soci
- controllare il corretto funzionamento dell'Associazione, nonché il rispetto da parte delle cariche elette, delle norme statutarie
- dirimere vertenze o questioni sollevate da uno o più soci riguardanti la corretta interpretazione dello Statuto e dei suoi principi

Art. 11: Processi verbali

Di tutte le riunioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Probiviri deve essere redatto un processo verbale che va trascritto negli appositi libri e mantenuto agli atti.

Art.12: Finanziamento dell'associazione

Le entrate sono costituite:

- dalle quote associative annuali versate dai soci
- da libere quote di autofinanziamento degli associati
- dal ricavato dell'organizzazione di manifestazioni o partecipazioni ad esse
- da contributi di enti pubblici o privati, da famiglie e imprese commerciali
- da lasciti e donazioni
- da libere quote di terzi
- dalla gestione di servizi a supporto delle famiglie e degli alunni
- proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali

Tali entrate sono finalizzate esclusivamente alla realizzazione di attività per il perseguimento degli scopi dell'associazione.

Art. 13: Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai contributi dei Soci e da tutti i beni mobili ed immobili ad esso pervenuti per qualsiasi titolo o causa. I Soci non potranno, in caso di recesso, chiedere all'Associazione la divisione del fondo comune. In considerazione della natura di associazione senza scopo di lucro, è obbligatorio reinvestire gli eventuali utili prodotti per le finalità istituzionali e, conseguentemente, è vietato distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione e la distribuzione non siano imposte dalla legge. I beni patrimoniali dell'Associazione devono essere inventariati con obbligo di depositare detto inventario presso la Sede Sociale.

Art. 14: Esercizio sociale

L'esercizio sociale decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Entro quattro mesi dalla fine di ogni esercizio verrà predisposto dal Consiglio direttivo il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo del successivo esercizio da presentare per l'approvazione in Assemblea.

Nei 10 giorni che precedo l'Assemblea i bilanci possono essere richiesti al Presidente, al Segretario o al Tesoriere che procedono all'invio tramite posta elettronica agli associati che ne fanno richiesta.

Art. 15: Modifiche Statutarie

Lo Statuto può essere modificato solo con decisione dell'Assemblea straordinaria dei Soci, salvo quanto previsto dall'art. 8.

Art. 16: Scioglimento dell'Associazione.

L'Associazione può essere sciolta per delibera dall'Assemblea dei soci.

In caso di scioglimento i beni di proprietà dell'Associazione saranno devoluti ad associazioni aventi scopi analoghi o alle scuole primaria e secondaria di Cividino-Quintano.

Art. 17: Rinvio delle norme

Per quanto non contenuto nel presente Statuto, si rimanda al codice civile ed alla normativa vigente in materia.

Art. 18: Controversie

In caso di controversie tra soci e/o tra socio e associazione, se non ancora costituito, l'Assemblea elegge un "Collegio di Probiviri" che decide in arbitrato. Gli associati si obbligano ad accettare il giudizio del collegio arbitrale.